



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE 1^ CIVILE - RG 3284/08**

composta dai Sigg. Magistrati:

<b>dott.ssa Maria Rosaria Sodano</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott.ssa Carla Romana Raineri</b>	<b>Consigliere rel.</b>
<b>dott. Alberto Massimo Vigorelli</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado di appello avente promossa da:

**Omissis**

*Appellanti*

*Contro*

**omissis**

*Appellata ed appellante incidentale*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Avanti il Tribunale di Milano, gli odierni appellanti impugnavano la delibera di approvazione del nuovo statuto sociale adottata dall'assemblea straordinaria di F. s.p.a. in data 24 ottobre 2005, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi:

1) violazione dell'art. 2369, co. 3, c.c., laddove prescrive che, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delle s.p.a. “delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”;

2) violazione dell'art. 34, co. 5, D. Lgs. n. 5/2003, laddove prescrive che “le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”;

3) violazione dell'art. 2355 *bis* c.c. con riferimento alla (nuova) disciplina della circolazione delle partecipazioni introdotta nello statuto sociale;

4) violazione degli artt. 2437 e 2437 *ter* c.c. quanto agli obblighi previsti in capo agli amministratori in vista dell'adozione, da parte dell'assemblea, di deliberazioni che legittimano il diritto di recesso.

Gli impugnanti, in primo grado, domandavano, altresì, in via subordinata, la condanna di F. SpA al risarcimento del danno, da quantificarsi, anche in via equitativa, nel corso del giudizio.

2. Con sentenza n. 5525/2008, il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, accogliendo parzialmente la domanda degli attori, annullava “*la delibera dell'assemblea straordinaria della F. S.p.A. in data 24.10.2005 di 'adozione nuovo testo di statuto sociale, anche per adeguarlo alle norme del Decreto Legislativo n. 6/2003' nella parte in cui ha approvato il nuovo testo dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 4 ('Oggetto sociale'), art. 12 ('Azioni riscattabili') ed art. 57 ('Clausola compromissoria'), con ogni conseguente incombenza anche ai sensi dell'art. 2378, ultimo comma, c.c.*” e condannato “*la convenuta F. S.p.A., alla rifusione a favore degli attori del 50% delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.246,25, oltre C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, di cui Euro 7.500,00 per onorari, Euro 1.270,00 per diritti ed Euro 1.476,25 per rimborso forfettario del 12,50% e spese imponibili, disponendo la compensazione tra le parti del rimanente 50%*”.

3. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2008, i sigg.ri Francesco Z., Pierfrancesco Z., Sabrina Z., Raffaele Z., Corrado Z. e Teresa Toma hanno proposto appello, deducendo i motivi che verranno di seguito compiutamente esaminati e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che qui integralmente si trascrivono:

*“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano adita, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente atto d’appello e pertanto, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione Ottava Civile, 30 aprile 2008, n. 5525, che deve essere annullata e/o revocata, dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2377 cod. civ., annullabile la deliberazione dell’assemblea in sede straordinaria dei soci della F. s.p.a. in data 24 ottobre 2005, giusta avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2005, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 230, pag. 4, nella parte relativa al punto n. 1 all’ordine del giorno (approvazione di un nuovo statuto sociale), come da verbale ricevuto in notar Giuseppe Tedone di Milano, rep. n. 36106, racc. n. 13495, registrato a Gavirate il giorno 11 novembre 2005 ed iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A. di Milano, il giorno 16 novembre 2005; in via subordinata, sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l’annullamento della deliberazione dell’assemblea in sede straordinaria dei soci della F. s.p.a. in data 24 ottobre 2005, sopra esattamente indicata, con riguardo a tutte le clausole dalla stessa introdotte nello statuto sociale e ivi incluse le clausole di cui all’art. 4 (oggetto sociale); all’art. 11 (clausola di prelazione e gradimento); all’art. 12 (azioni riscattabili); all’art. 25 (quorum); all’art. 57 (clausola compromissoria) dello statuto sociale; in via ulteriormente subordinata, accertare che per effetto dell’adozione della deliberazione impugnata è stato cagionato ai sigg.ri soci un rilevante danno patrimoniale e, per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento del corrispettivo monetario da quantificarsi, anche in via equitativa, in corso di giudizio.*

*In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da porsi a carico della società appellata”.*

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26 gennaio 2009, si è costituita nel presente grado la società F. s.p.a., instando per il rigetto della proposta impugnazione e proponendo appello incidentale volto all’accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni diversa istanza, così giudicare:*  
*- in via incidentale, revocare e/o annullare e/o riformare la sentenza n. 5525/2008 per i motivi in appello di cui in narrativa e, per l’effetto, respingere l’impugnazione promossa ex adverso nei confronti della delibera straordinaria della F. del 24 ottobre 2005;*

- in ogni caso, respingere l'appello ex adverso promosso in quanto inammissibile e/o inaccoglibile e/o infondato in fatto e in diritto;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

4. La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 maggio 2011.

L'incombente è stato differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore e della conseguente ristrutturazione dei ruoli.

All'udienza del 20 novembre 2012, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Appare pregiudiziale affrontare preliminarmente le eccezioni e questioni sollevate con l'appello incidentale.

#### **1. Sulla competenza arbitrale.**

I Giudici di prime cure hanno suggestivamente argomentato sul punto osservando come gli arbitri, laddove avessero annullato la delibera da cui derivava la loro *potestas iudicandi*, stante la efficacia *ex tunc* di tale pronuncia, avrebbero esercitato un potere di cui sarebbero risultati privi proprio in ragione del loro *decisum*. Hanno, poi, argomentato sulla nullità sopravvenuta della precedente clausola statutaria, considerando quella modificata con la delibera 24.10.24.10.05 una “vera e propria introduzione ex novo della clausola di arbitrato” (con conseguente diritto dei soci assenti e dissenzienti di recedere dalla società ex art. 34 comma 6 D.lgs. n. 5/03).

La difesa appellata deduce che, a prescindere dalla clausola arbitrale introdotta con la delibera 24.10.08 - peraltro parimenti illegittima poiché in contrasto con l' art. 34 comma 6 D.lgs. n. 5/03 - il precedente statuto contemplava, in ogni caso, una clausola arbitrale, il cui mancato adeguamento alle prescrizioni introdotte dalla riforma del processo societario non ne impedirebbe la ultrattività, salvo l'inserimento automatico delle nuove regole relative alle modalità di nomina degli arbitri.

L'argomento, sebbene pregevolmente sviluppato e fondato su una autorevole dottrina, non può essere condiviso.

La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi recentemente sulla materia, statuendo:  
“ la norma dell’art. 34 D.Lgs. 17.1.03 n. 5, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società (...) restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c.

*Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l’atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti alla autorità giudiziaria ordinaria” ( Cass. n. 15892/2011; cfr. anche Cass. Ord. 17287/2012).*

La Corte ritiene di attenersi a tale principio e, conseguentemente, di affermare la propria *potestas decidendi* in relazione alla controversia in esame.

## **2. Sul difetto di legittimazione degli appellanti a proporre/coltivare l’impugnazione per intervenuto recesso**

L’eccezione sembrerebbe abbandonata.

In ogni caso, va sul punto osservato che il recesso esercitato dagli appellanti dalla compagine sociale è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 2437 bis comma 3 c.c. a seguito della intervenuta revoca, entro 90 gg., della delibera che lo legittimava.

Ed invero, la difesa appellante ha prodotto, unitamente alla propria comparsa conclusionale, la delibera della assemblea in data 5.3.09 che ha disposto la revoca delle delibere assunte con l’assemblea straordinaria tenutasi in data 9.12.08: assemblea nel corso della quale erano stati re-introdotti gli articoli dello statuto annullati dalla sentenza di primo grado, ed a seguito della quale era stato esercitato il recesso.

La difesa della società appellata, nella propria memoria di replica, non ha sollevato contestazioni sulla (tardiva) produzione del documento e sulla sua autenticità, ed anzi ha, all’evidenza, abbandonato la eccezione originariamente proposta, come emerge dal contenuto della sua memoria di replica.

## **3. Sulla sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della delibera 24.10.05 per intervenuta sostituzione della stessa con altra conforme alla legge.**

La delibera assunta dalla assemblea 9.12.08, con la quale erano stati re-introdotti gli articoli dello statuto travolti dalla sentenza di primo grado, avrebbe certamente privato gli

odierni appellanti dell'interesse a coltivare la domanda di annullamento della precedente delibera 24.10.05, atteso che, ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c., l'annullamento non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra conforme a legge.

Pur tuttavia, è intervenuta, come si è detto, la successiva delibera in data 5.3.09, con la quale è stata disposta la revoca della precedente assunta in data 9.12.08.

Dunque, allo stato, deve ritenersi ancora vigente e produttiva di effetti la delibera assunta in data 24.10.08, oggetto della presente impugnazione, con conseguente attualità dell'interesse a coltivare l'impugnazione.

Tutto ciò premesso, e così accertati la *potestas iudicandi* dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria adita, la legittimazione attiva degli appellanti, nonché il loro perdurante interesse alla statuizione di merito ( e disattesi, pertanto, i relativi motivi di impugnazione incidentale), ritiene la Corte che l'appello incidentale, anche sui restanti profili di merito, non possa trovare accoglimento.

Ed invero, la sentenza di primo grado risulta ineccepibile e perfettamente motivata in ordine ai presupposti fondanti la domanda di annullamento.

I primi Giudici hanno correttamente sostenuto che la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, con conseguente diritto dei soci di conoscere tale valore ed i criteri in base ai quali esso è stato determinato, deve essere considerato adempimento preliminare necessario affinché l'assemblea possa deliberare su materie che legittimano il diritto di recesso dei soci.

Le materie su cui ha deliberato l'assemblea straordinaria della società integrano, all'evidenza, cause legali di recesso per i soci che, come gli odierni appellanti, non hanno concorso all'approvazione delle modifiche statutarie.

Le obiezioni mosse della società su tale presupposto non appaiono fondate.

A mente dell'art. 34 comma 6 D.Lgs n. 5/03, a fronte di una delibera che introduca o sopprima nello statuto una clausola compromissoria, i soci assenti o dissenzienti possono recedere dalla società.

Nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che nel previgente statuto fosse presente una **clausola compromissoria**, di tal chè non potrebbe prospettarsi una ipotesi di introduzione *ex novo* di clausola compromissoria, ma una mera sostituzione dell'arbitrato libero,

originariamente previsto dall'art. 33 del previgente statuto, con un arbitrato rituale, con conseguente inoperatività del disposto di cui al comma 6 del D.Lgs n. 5/03.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, non avendo la società proceduto ad adeguare la clausola arbitrale alla disciplina imperativa del D.Lgs n. 5/03 entro il termine perentorio previsto dall'art. 223 bis disp. att. c.c., tale clausola è divenuta nulla, come inequivocabilmente affermato nella pronuncia della Suprema Corte in limite richiamata, con la conseguenza che le modificazioni introdotte con la delibera 24.10.05 qui impugnata, non possono essere valutate come un semplice adeguamento, bensì come introduzione *ex novo* di una clausola arbitrale (peraltro difforme alla norma imperativa).

Parimenti incontestabile è l'intervenuto mutamento dell'**Oggetto sociale**.

Le attività "descritte", lungi dal costituire una mera "*specificazione dell'attività di esecuzione di affari finanziari che la società già poteva svolgere prima della delibera impugnata*" (così si esprime la difesa appellata ed appellante incidentale), hanno, di fatto, esteso l'oggetto sociale.

Il primo oggetto sociale, pur partendo da una premessa alquanto generica ("esecuzione di affari finanziari o immobiliari"), era, all'evidenza, orientato alla partecipazione della F. spa in altre società ed enti.

In tale prospettiva, le attività complementari e non prevalenti, si esplicavano anche in attività finanziarie, quali assunzioni e concessioni di mutui ipotecari, avalli e fidejussioni, ma sempre "all'interno" delle società partecipate.

Il nuovo oggetto sociale, introducendo la possibilità di "acquisto, vendita e gestione per conto proprio di titoli azionari ed obbligazionari, di quote sociali, di parti di fondi comuni di investimento" (art. 4, punto 2) prevede un'attività finanziaria del tutto svincolata da ogni rapporto con società controllate o partecipate.

Questo mutamento dell'oggetto sociale è da considerarsi "significativo", agli effetti dell'art. 2437 lett.a) c.c., poichè si traduce in una indubbia variazione del rischio per gli azionisti e delle aspettative di redditività. Rischio che non è più temperato dalle possibilità di controllo delle scelte gestionali di società comunque partecipate.

Quanto al novellato **art. 12 dello statuto**, introdotto con la delibera 24.10.05, il libero e definitivo trasferimento delle azioni cadute in successione è stato subordinato alla "*condizione risolutiva che il diritto di riscatto non venga esercitato entro il termine di tre mesi*".

La circostanza che gli eredi del socio siano esposti al possibile riscatto delle azioni cadute in successione, senza poter immediatamente recedere dalla società, incide sull'interesse al pronto disinvestimento tutelato dalla norma e, pertanto, la clausola statutaria, al di là degli eventuali profili di inefficacia, è in ogni caso idonea, come rilevato dal Tribunale, a fondare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 2 lett. b) c.c.

Orbene, l'Amministratore Unico, non ha, pacificamente, adempiuto all'obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni ( art. 2437 *ter* comma 2 c.c.) al fine di renderlo conoscibile ai soci.

Tale omissione integra, ad avviso della Corte, e conformemente a quanto statuito dai primi giudici, una ipotesi annullabilità della delibera assembleare.

In assenza di precedenti giurisprudenziali da parte della Corte di legittimità, la questione va risolta facendo ricorso ai principi generali.

Non trascura questa Corte di considerare l'orientamento dottrinale secondo cui la mancata determinazione del valore del titolo partecipativo, funzionale a tutelare l'interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso attribuitogli dalla legge e dallo statuto, non pregiudicherebbe il suo diritto ( di recesso), che potrà essere comunque esercitato, salva la possibilità di contestare la liquidazione della quota successivamente determinata, ove non corrispondente al valore intrinseco della sua partecipazione.

Ma militano a favore della diversa tesi altrettanto autorevoli indirizzi dottrinari, ritenuti da questa Corte maggiormente condivisibili, ove si consideri che il *deficit* informativo priva l'azionista di quella conoscenza necessaria ad effettuare una "scelta consapevole" ed atteso che il rimedio risarcitorio, in tema di società, ha carattere residuale rispetto alla tutela annullatoria, che costituisce principio generale.

L'art. 2377 c.c. prevede l'annullamento delle delibere contrarie allo statuto e, per quanto qui interessa, alle norme di legge.

Quando il legislatore ha inteso derogare al generale principio della tutela invalidante rispetto agli atti contrari alle norme di legge, lo ha esplicitamente fatto ( cfr. ad es. art. 2377 comma 4 c.c. e art 2504 *quater* c.c. in tema di fusione).

Va pertanto condivisa sul punto la decisione dei primi giudici.

Non condivide, per contro, la Corte l'effetto ultimo della impugnata decisione, laddove l'annullamento è stato disposto nella sola parte in cui ha approvato il nuovo testo dei



seguenti articoli dello statuto sociale: art. 4 ( Oggetto sociale), art. 12 ( Azioni riscattabili) ed art. 57 ( Clausola compromissoria).

La decisione adottata si fonda, invero, sul presupposto che la deliberazione del 24.10.05, *“pur risultando da un’unica votazione, avente ad oggetto l’intero articolato del nuovo Statuto sociale, in realtà consta di una pluralità di decisioni dell’organo assembleare, precisamente tante quante sono gli articoli dello Statuto oggetto di modifica”*.

Giova anzitutto osservare che l’oggetto della delibera impugnata è un *unicum*, inscindibile nelle sue parti, *id est*: approvazione del nuovo Statuto.

Inoltre la impugnativa rivolta al Tribunale ha avuto ad oggetto la delibera in quanto tale, cioè la manifestazione di volontà di approvare lo Statuto societario nella sua nuova formulazione, e non singole clausole o particolari disposizioni dello Statuto.

Essa investiva il procedimento deliberativo assembleare, ritenuto viziato dalla omessa informativa di cui all’art. 2437 ter comma 2 c.c., e non già la singola clausola.

L’operazione di scissione esperita dai primi giudici, ove anche ritenuta in astratto possibile, comporterebbe una ricostruzione *ex post* della volontà assembleare, difforme da quella espressa dai votanti e, come tale, non consentita.

In altri termini, l’operazione di “ortopedia” volta a conservare parte degli articoli dello Statuto ( quelli rispetto ai quali non si poneva il profilo di illegittimità per inosservanza degli artt. 2437 e 2437 ter c.c.) finirebbe col ricostruire la volontà assembleare con un oggetto diverso da quello voluto.

Non senza considerare che, ove si accedesse alla tesi sostenuta dal Tribunale, lo Statuto resterebbe privo di Oggetto sociale, della disciplina relativa alle Azioni riscattabili”, fermo il resto. Laddove una pronuncia di invalidità fondata su un vizio afferente l’*iter* procedimentale, in quanto in contrasto con regole essenziali, non può che riguardare l’intero deliberato.

Se poi è vera la premessa enunciata nella sentenza, e cioè che trattasi di un *“vizio che attiene agli aspetti preliminari del procedimento di approvazione della delibera”* tale vizio procedimentale non può che travolgere l’intera deliberazione, in quanto la censura, ritenuta fondata, investe l’intero percorso decisionale e, quindi, il procedimento deliberativo nel suo insieme.

Ma vi è un'altra ragione che non consente di confermare le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto.

I primi giudici, invertendo l'ordine di esame dei motivi di doglianza avanzati dagli odierni appellanti, hanno ritenuto che la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, con conseguente diritto dei soci a conoscere tale valore ed i criteri in base ai quali è stato determinato, quale adempimento preliminare necessario affinché l'assemblea potesse validamente deliberare su materie che legittimano il diritto di recesso, fosse sufficiente a determinare l'annullamento della delibera "per ciò solo", "con assorbimento degli ulteriori motivi di illegittimità posti a fondamento della domanda".

L'assunto potrebbe essere condiviso se avesse comportato l'annullamento della intera delibera, non la sua caducazione parziale.

In tale ipotesi il Tribunale avrebbe dovuto esaminare anche gli ulteriori motivi di censura introdotti dagli odierni appellanti, affatto assorbiti (stante il parziale annullamento), ed appare dunque fondata la censura mossa dalla difesa appellante che lamenta una violazione del principio fra il chiesto ed il pronunciato (*rectius*: la omessa pronuncia su una parte delle domande).

Al contrario, i primi giudici si sono limitati a dichiarare l'annullamento del deliberato solo nella parte in cui ha approvato il nuovo testo degli artt. 4, 11 e 57 dello statuto, omettendo di esaminare gli ulteriori motivi posti a fondamento dell'azione di annullamento della delibera impugnata, fra cui il novellato art. 11 relativo alla disciplina della prelazione e gradimento, pure modificata e parimenti criticata in sede di impugnazione

Inoltre, tra le censure mosse, vi era anche quella afferente alla modificazione dei *quorum* assembleari.

Con il nuovo statuto, infatti, erano stati modificati i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria (cfr. art. 25 dello Statuto).

Alla luce di nuovi *quorum*, così come introdotti nello statuto sociale con la deliberazione impugnata, la maggioranza avrebbe potuto adottare tutte le deliberazioni a sé gradite.

Cosa che la difesa degli odierni appellati assume (non smentita) essersi verificata allorché, nel corso della assemblea che si tenne nei giorni 29 giugno-4 luglio 2006, e durante il procedimento di impugnazione dello statuto, venne deliberato un aumento in misura più che doppia del capitale sociale.

Al di là della legittimità, o non, della introduzione nel nuovo statuto sociale delle diverse regole disciplinanti il diritto di prelazione, le clausole di gradimento ( art. 11 ) ed i *quorum* deliberativi ( art. 25 ) ( sul punto la difesa della appellata spende puntuali osservazioni per affermare la legittimità del deliberato), resta qui - davvero - assorbente il rilievo secondo cui, dovendo il deliberato assembleare essere esaminato e valutato nel suo complesso e non scisso nelle sue singole parti, l'annullamento disposto in relazione ai vizi che involgono gli aspetti preliminari del procedimento di approvazione della delibera travolge l'intero deliberato.

Con conseguente irrilevanza dell'esame degli ulteriori profili di annullabilità, parimenti dedotti con l'impugnativa oggetto di causa.

### **Sulla domanda risarcitoria**

Gli attori in primo grado avevano, altresì, proposto una domanda risarcitoria, sostenendo che l'adozione della delibera impugnata aveva loro cagionato un pregiudizio individuabile nella modificazione subita nella loro sfera giuridica dal mutamento dell'organizzazione sociale conseguente all'adozione del deliberato.

Sul *quantum* si erano rimessi alla liquidazione equitativa da parte del Giudice.

E' fondata la censura degli appellanti che lamentano l'omessa pronuncia del Tribunale sul punto.

La domanda, tuttavia, era stata svolta in "via subordinata", intendendosi: subordinatamente al mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, che aveva ad oggetto l'annullamento della delibera nel suo insieme.

Dunque l'accoglimento, in questa sede di gravame, della domanda principale assorbe interamente siffatta domanda risarcitoria.

Difettava in ogni caso ogni elemento di prova in ordine al pregiudizio asseritamente patito; il che precludeva anche il ricorso alla liquidazione equitativa, che presuppone, invero, la dimostrazione ontologica del danno.

L'appello incidentale proposto dalla difesa appellata, seppure fondato su assai pregevoli argomentazioni, resta - parimenti - assorbito nell'accoglimento dell'appello principale, per le considerazioni sopra esposte.

### **Sulle spese processuali**

La natura della controversia, il contrasto dottrinale sviluppatosi sugli argomenti oggetto di causa, la indubbia consistenza ed il pregio delle tesi difensive contrapposte, i fatti intervenuti nelle more del giudizio di impugnazione ( delibera 9.12.08 e successiva revoca della stessa in data 5.3.09, recesso dei soci e sopravvenuta inefficacia dello stesso) giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale riforma della impugnata sentenza, così provvede:

ANNULLA la delibera dell'assemblea straordinaria della F. SpA adottata in data 24.10.05 di adozione del nuovo testo dello statuto sociale, con ogni ulteriore incombenza anche ai sensi dell'art. 2378 ultimo co. c.c.

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13.2.2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CASO.it